

Il Consiglio Diocesano dell’Azione Cattolica Italiana di Rimini, avendo disposto la convocazione ordinaria dell’Assemblea diocesana Programmatica per il triennio 2024/2027 ed Elettiva per il rinnovo degli incarichi direttivi dell’ACI di Rimini in data domenica 18 febbraio 2024, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b, dello Statuto e dell’art. 20, comma 1, dell’Atto Normativo Diocesano, nella seduta del 17 gennaio 2024

DELIBERA

il Regolamento della suddetta Assemblea, di seguito allegato:

Assemblea diocesana Programmatica ed Elettiva 18 febbraio 2024

REGOLAMENTO

Dall’Atto Normativo diocesano Articolo 19 – Assemblea diocesana

Comma 1

L’Assemblea diocesana «esercita la funzione elettiva per la formazione del Consiglio e delibera in ordine agli atti normativi di specifica competenza, agli obiettivi e alle linee programmatiche pluriennali, allo scioglimento dell’Associazione» (Statuto art. 18).

L’Assemblea diocesana può dunque essere elettiva oppure programmatica.

In entrambi i casi viene convocata di norma ogni 3 anni dal Consiglio Diocesano in carica.

Qualora l’Assemblea elettiva non sia anche programmatica, il Consiglio Diocesano che risulta eletto si impegna a convocare l’Assemblea programmatica entro il termine massimo di un anno dall’Assemblea elettiva.

Comma 2 – Convocazione

L’Assemblea viene di norma convocata dal Consiglio diocesano. In particolare l’Assemblea elettiva del nuovo Consiglio diocesano deve essere convocata in data successiva al termine di svolgimento delle Assemblee parrocchiali elettive.

L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un quarto dei soci iscritti ai Settori Adulti e Giovani dell’Associazione diocesana, con le seguenti modalità:

- l’annuncio dell’iniziativa deve essere inoltrato per iscritto al Presidente diocesano da almeno venti soci promotori (adulti o giovani, validamente iscritti all’associazione alla data della comunicazione), corredato da una proposta di O.d.G. e/o di mozione che si intendono sottoporre all’Assemblea;

- almeno uno dei soci promotori deve essere membro dell'Assemblea diocesana con diritto di voto;
- entro trenta giorni dalla data di tale comunicazione deve essere completata la raccolta delle firme dei richiedenti l'Assemblea e deve avvenire la consegna al Presidente diocesano delle firme stesse;
- i firmatari devono risultare iscritti all'Associazione al momento della consegna delle firme al Presidente diocesano;
- il Presidente diocesano indice l'Assemblea entro 45 giorni dall'avvenuta consegna delle firme, dopo averne verificata la validità.

Comma 3 – Composizione

L'Assemblea diocesana si ritiene validamente costituita se sono presenti la maggioranza degli aventi diritto al voto.

All'Assemblea diocesana partecipano, con diritto di voto:

- i Presidenti delle Associazioni Parrocchiali;
- i Delegati Parrocchiali (rappresentativi di tutta l'associazione ACR, ACG, ACA) calcolati in base al seguente criterio: Associazioni con aderenti fino a 20 n. 4, da 21 a 50 n. 6, da 51 a 100 n. 8, oltre 100 n. 10;
- i due Segretari Diocesani del MSAC eletti dai rispettivi Congressi diocesani ed un delegato del movimento;
- i due Segretari Diocesani del MLAC eletti dai rispettivi Congressi diocesani ed un delegato del movimento;
- i componenti del Consiglio Diocesano di AC in carica.
- i Presidenti diocesani della FUCI e con loro altre tre rappresentanti della Federazione;
- i Presidenti diocesani di MEIC e MIEAC.

Ai lavori dell'Assemblea diocesana partecipano senza diritto di voto i consiglieri cooptati, il vice Responsabile ACR e gli assistenti diocesani. In particolare gli assistenti diocesani sono tenuti ad accompagnare i lavori assembleari presiedendo le celebrazioni ed i momenti di preghiera.

Possono partecipare, in qualità di uditori tutti i soci di AC e gli assistenti parrocchiali.

Comma 4 – Delega di voto

Nel caso un delegato sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, può esercitare il proprio voto tramite una delega.

Questa prerogativa non può essere esercitata da uno dei delegati all'Assemblea, ma da un socio dell'Associazione incaricato dal delegato assente; in ogni caso nessuno può esprimere più di un voto.

Sarà cura del Presidente Parrocchiale comunicare alla Segreteria dell'Assemblea ogni cambiamento rispetto ai delegati parrocchiali in precedenza comunicati.

Comma 5 – Assemblea diocesana elettiva

L'Assemblea Diocesana Elettiva, convocata ogni tre anni, elegge il Consiglio Diocesano dell'Associazione.

Almeno 60 giorni prima della data dell'Assemblea, il Consiglio diocesano deve approvare il Regolamento assembleare ed inviarlo tempestivamente a tutte le associazioni parrocchiali.

In esso, in particolare, verranno presentati i requisiti per le candidature all'elezione nel Consiglio Diocesano di AC.

I delegati all'Assemblea, all'inizio della riunione, su proposta del Presidente Diocesano uscente, nominano:

- il Presidente dell'Assemblea (che, se socio, non può essere candidato al Consiglio Diocesano) con il compito di provvedere al regolare funzionamento dei lavori dell'Assemblea;
- il Segretario dell'Assemblea (che, se socio, non può essere candidato al Consiglio Diocesano) con il compito di redigere tutti i verbali dell'Assemblea;
- la Commissione Elettorale formata da tre componenti (che, se soci, non possono essere candidati al Consiglio Diocesano) con i seguenti compiti:
 - essere responsabili ciascuno dei seggi di una lista elettorale;
 - verificare il diritto di voto;
 - affiggere le liste dei candidati;
 - scrutinare le schede e, a votazione ultimata, insieme al Segretario dell'Assemblea, redigere i verbali elettorali;
 - compilare la lista degli eletti, una copia della quale sarà consegnata al Vescovo.

L'Assemblea Diocesana, convocata in via ordinaria per provvedere alla formazione del Consiglio Diocesano, elegge ventuno componenti, secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 1 ed in riferimento all'art. 27, comma 1 dello Statuto.

Le elezioni si svolgono su 3 liste che raccolgono rispettivamente le candidature riferite alle componenti: Adulti, Giovani, Rappresentanti dell'ACR.

L'Assemblea elegge 7 candidati della lista degli Adulti; 7 candidati della lista dei Giovani; 7 candidati della lista dei Rappresentanti dell'ACR.

Sono eletti, per ciascuna lista, i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano in età.

Ogni componente l'Assemblea Diocesana ai sensi dell'art. 22, comma 1 punto a dello Statuto partecipa, secondo il disposto dell'art. 19, comma 2 dello Statuto, alle votazioni su ciascuna delle liste indicate e può esprimere fino a quattro preferenze per ognuna di esse.

Per quanto non contemplato dal presente Atto, si rimanda all'apposito Regolamento assembleare approvato dal Consiglio diocesano.

Comma 6 – votazione dei delegati all'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Diocesana elegge i rappresentanti dell'Associazione all'Assemblea Nazionale, oppure su proposta del Presidente dell'Assemblea può delegare il nuovo Consiglio diocesano a scegliere i propri rappresentanti.

Dall'Atto Normativo Diocesano

Articolo 8 – Regole generali per l'esercizio di diritto al voto

Comma 1

Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato, salvo per i casi esplicitamente previsti in normativa specifica.

Comma 2

Il voto si esprime a scrutinio palese a meno che non si tratti di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene per scrutinio segreto.

Comma 3

Il diritto di voto (elettorato attivo) è esercitato da tutti gli appartenenti al Settore Giovani e al Settore Adulti regolarmente iscritti all'Associazione.

Dall'Atto Normativo Diocesano

Articolo 9 – Elettorato passivo

Comma 1

Sono titolari dell'elettorato passivo (cioè eleggibili) tutti coloro che al momento della definizione delle candidature per l'elezione sono soci dell'Azione Cattolica Italiana, hanno compiuto il 18° anno di età e rispondono ad altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l'elezione.

Comma 2

Non possono essere eletti per incarichi direttivi o come membri di Consiglio per il Settore Giovani coloro che al momento dell'elezione abbiano superato il trentesimo anno di età. Tuttavia qualora un consigliere per il Settore Giovani compisse il trentesimo anno di età durante il proprio mandato, non decadrà dall'incarico fino alla fine del triennio.

Dall'Atto Normativo Diocesano

Articolo 13 – Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza in relazione allo svolgimento di incarichi politici

Ribadendo che sono proprie della vocazione del fedele laico la conoscenza e la messa in pratica della Dottrina sociale della Chiesa e quindi anche la partecipazione alla vita politica del Paese secondo i metodi e gli strumenti del sistema democratico, l'Associazione ritiene di tutelare la propria indipendenza stabilendo che:

Comma 1

Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente del Consiglio diocesano sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europeo), con incarichi di Governo, con il mandato nei Consigli Comunali, Provinciali, Regionali, con incarichi di Sindaco o Presidente o componente delle Giunte Comunali, Provinciali e Regionali e con incarichi di Presidente di Circoscrizioni comunali.

Comma 2

Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente del Consiglio diocesano sono altresì incompatibili con incarichi negli organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.

Comma 3

I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati ad incarichi direttivi o a incarichi di componenti dei Consigli a tutti i livelli.

Comma 4

I soci che rivestano incarichi direttivi e di componente del Consiglio diocesano in caso di candidatura per le Assemblee elettive del Parlamento europeo, nazionale, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali di qualsiasi livello decadono automaticamente dall'incarico ricoperto dalla data dell'accettazione della candidatura.

Comma 5

Quanti rivestono incarichi direttivi e gli stessi soci dell’Azione Cattolica Italiana devono evitare che l’Associazione come tale, le sue sedi, la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle scelte politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.

CANDIDATURE

Sulla base delle suddette norme, il Consiglio diocesano delibera le seguenti condizioni per candidarsi:

- essere in regola con l’Adesione 2023/2024;
- aver compiuto il 18° anno di età.

Le candidature possono essere proposte:

- da ogni Associazione parrocchiale;
- da due Consiglieri diocesani in carica.

La candidatura dovrà essere presentata su apposito modulo **entro le ore 12:00 del 18 febbraio 2024** alla Segreteria dell’Assemblea diocesana.

VOTAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO

Ricordando che l’Assemblea, oltre ad essere elettiva, sarà anche programmatica e porterà alla votazione del Documento Programmatico diocesano per il triennio 2024/2027, il Consiglio diocesano delibera le seguenti procedure di votazione.

MOZIONI E REPLICHE

Ogni mozione deve essere riferita a un singolo Punto del Documento Programmatico.

Ciascuna mozione può essere presentata da:

- una Parrocchia (la mozione deve essere sostenuta da almeno i tre quarti dei delegati della Parrocchia); CONDIZIONE $\geq 75\%$ dei delegati della Parrocchia
- un gruppo di lavoro (la mozione deve essere sostenuta dalla maggioranza dei componenti del gruppo); CONDIZIONE $> 50\%$ dei componenti del gruppo
- un delegato (la mozione deve essere sostenuta da almeno altri dieci delegati con diritto di voto all’Assemblea); CONDIZIONE ≥ 11 delegati

Le parrocchie possono presentare una sola mozione per ogni capitolo del documento (quindi al massimo 4 mozioni). I gruppi di lavoro, ciascuno chiamato a discernere su un singolo capitolo del Documento Programmatico, possono presentare al massimo due mozioni sul capitolo assegnato. Un delegato può presentare una sola mozione.

Le mozioni devono essere presentate entro le ore 15:00 del 18 febbraio 2024 presso la Segreteria dell'Assemblea; esse verranno poi esposte su una bacheca visibile a tutti i delegati, per consentire eventuali repliche.

Ad ogni mozione è possibile replicare soltanto per sostenere il Documento Programmatico nella sua stesura originale. Le repliche non hanno pertanto valore di contro-mozione: ne consegue che le repliche non sono oggetto di votazione da parte dell'Assemblea.

Le repliche alle mozioni devono essere presentate entro le ore 15:15 del 18 febbraio 2024 presso la Segreteria dell'Assemblea. Il delegato che si fa portavoce di replica deve essere sostenuto da almeno tre delegati con diritto di voto presenti all'Assemblea.

Sia per la proposta della mozione all'assemblea che per la replica della stessa sono disponibili al massimo 2 minuti.

Eventuali rettifiche degli orari verranno ufficializzate all'apertura dell'Assemblea perché dipendono strettamente dalla sua scansione temporale.

VOTAZIONE

Il Documento Programmatico sarà votato in aula plenaria a maggioranza per alzata di certificato elettorale.

Per la votazione si procederà come di seguito:

- lettura del documento, che sarà interrotta al primo punto per il quale è stata presentata una mozione;
 - lettura Articolo/Punto interessato dalla mozione;
 - presentazione della mozione (max 2 minuti);
 - presentazione della eventuale replica (max 2 minuti);
 - votazione della mozione;
- votazione finale globale del Documento Programmatico.

Ad ogni votazione relativa alle mozioni presentate verranno chiesti i favorevoli, poi i contrari e infine gli astenuti.

In quanto alla votazione finale globale del Documento Programmatico, verranno chiesti i contrari, poi gli astenuti e infine i favorevoli ove necessario.

NORME DI RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento all'Atto Normativo diocesano e allo Statuto dell'Azione cattolica.